



CISL PENSIONATI
Toscana

STATUTO E REGOLAMENTO

FNP CISL TOSCANA



STATUTO

FNP CISL TOSCANA

Approvato dal Consiglio Generale del 16 Dicembre 2025

STATUTO FNP-CISL

PARTE I NORME GENERALI COSTITUTIVE

CAPITOLO I: PRINCIPI E FINALITÀ

Articolo 1

E' costituita la Federazione Regionale Pensionati (Fnp), con sede in Firenze. Essa è l'Organizzazione regionale dei Pensionati provenienti da tutte le categorie ed aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl).

Obiettivo principale della Fnp è quello di promuovere una organizzazione economica e sociale tale che a tutte/i le/i cittadine/i, a prescindere dalla loro età e dalla loro condizione professionale, sia garantito lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione dei loro bisogni materiali, intellettuali, sociali e morali a livello individuale e collettivo

Secondo questi indirizzi, impegni fondamentali della Fnp, nell'ambito dell'azione politica confederale sono: la tutela della previdenza, della salute, anche nel momento in cui si è ricoverate/i in strutture residenziali pubbliche e private per anziane/i, dell'assistenza, dell'ambiente, condizioni economiche dignitose e lo sviluppo economico del Paese.

Articolo 2

La Fnp ispira la sua azione ai valori della giustizia sociale e della solidarietà, sul piano regionale, nazionale e sul piano internazionale. A tale fine gli scopi della FNP sono:

- a) perseguire la realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale che tuteli tutte/i le/i cittadine/i in condizione di reale bisogno di fronte ai rischi della malattia, della vecchiaia, della invalidità, della povertà e che permetta alle/ai pensionate/i il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la loro partecipazione all'attività produttiva. A tal scopo viene rivendicata una legislazione che assicuri a tutte le categorie di pensionate/i una effettiva tutela del potere di acquisto delle pensioni che deve prevedere anche criteri di uguaglianza ed equità, nonché la possibilità di regimi complementari pubblici e privati a carattere collettivo;
 - b) promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e gestiti gli interessi delle/degli attuali e future/i pensionate/i e delle persone anziane;
 - c) perseguire una adeguata legislazione sociale partecipando alla definizione, al controllo e alla gestione delle iniziative sociali e culturali che, ai diversi livelli decisionali, vengono destinate alle/agli anziane/i e alle/ai pensionate/i;
 - d) tutelare gli interessi delle/degli iscritte/i, purché rientrino nelle finalità dell'organizzazione, anche fornendo loro un'adeguata assistenza legale;
 - e) rafforzare solidali rapporti con le altre Federazioni della CISL, per una più concreta collaborazione nella necessaria azione comune da svolgere a favore della classe lavoratrice, in particolare nel settore della sicurezza sociale procedendo, attraverso la continuità associativa, alla valorizzazione delle risorse umane provenienti da esperienze sindacali della CISL partendo dalle strutture di base.
- A tal fine, per meglio tutelare gli interessi delle/dei pensionate/i la Fnp designa a livello territoriale, regionale o interregionale e nazionale, in ogni Consiglio Generale di categoria, una/un propria/o rappresentante proveniente dalla stessa, con voto consultivo;

f) promuovere iniziative di inclusione, supporto, assistenza e cooperazione e nonchè di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione di servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti.

In tale ottica la Fnp ha promosso la costituzione dell'Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) che opera ai vari livelli, in piena autonomia e responsabilità giuridica, patrimoniale e organizzativa, sviluppando attività ed iniziative di volontariato e promozione sociale;

g) operare in ambito locale attraverso la RLS FNP in modo da migliorare la qualità della vita e dell'ambiente.

h) combattere tutte le forme di discriminazione verso i soggetti deboli/fragili e quello di genere.

Sul piano internazionale la Fnp intende:

a) favorire l'azione comune con i sindacati delle/dei pensionate/i o con le associazioni democratiche ed autonome delle/degli anziane/i di altri Paesi, per dar vita ad un movimento mondiale delle/degli anziane/i che li renda protagonisti dei loro destini;

b) promuovere la solidarietà internazionale soprattutto a favore dei Paesi in via di sviluppo;

c) organizzare le/i pensionate/i italiane/i all'estero mediante delega o adesione.

Secondo questi indirizzi la Fnp fa parte della Federazione Europea delle/dei Pensionate/i ed Anziane/i (Ferpa), che è una delle componenti della Ces (Confederazione Europea dei Sindacati).

La Fnp si impegna, inoltre, ad allargare i rapporti con i sindacati democratici delle/dei pensionate/i e delle/degli anziane/i di tutto il mondo al fine di conservare la pace e il progresso.

La Fnp intende perseguire questi obiettivi con il libero esercizio dell'attività sindacale, nell'ambito del sistema democratico, nella assoluta autonomia di fronte alla Regione, allo Stato, ai Governi, ai Partiti, anche avvalendosi in piena indipendenza di tutte le forze intellettuali e morali capaci di concorrere alla realizzazione dei suoi fini.

Articolo 3

La Fnp provvede a:

- * fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, sociale ed organizzativa;
- * rappresentare l'Organizzazione di fronte alle Istituzioni Regionali;
- * coordinare ed omogeneizzare gli interessi e le aspettative delle/dei pensionate/i, fissando gli indirizzi di politica rivendicativa, sviluppando il ruolo concertativo della categoria;
- * programmare e gestire l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- * promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio fra i generi.

Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa a tutti i livelli e in tutti i settori.

- * Designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- * Assistere nel quadro degli indirizzi stabiliti negli organismi, le strutture territoriali e, d'intesa con queste, le RLS FNP nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi tra i quali, in particolare, la formazione, l'informazione e l'attività di ricerca anche attraverso iniziative decentrate a livello territoriale.

CAPITOLO II: DIRITTI E DOVERI DELLE/DEGLI ISCRITTE/I

Articolo 4

L'iscrizione alla Fnp-Cisl deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascuna/o pensionanda/o o pensionata/o che di essa condivida principi e finalità.

Le/gli iscritte/i alla Fnp-Cisl hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad esprimere le/i proprie/i rappresentanti nelle strutture di base e le/i proprie/i delegate/i alle varie istanze congressuali.

Esse/i hanno, inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelate/i nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto alle/ai non iscritte/i, dei servizi dell'organizzazione.

Le/gli iscritte/i hanno diritto ad essere adeguatamente informate/i e coinvolte/i nelle decisioni che li riguardano e possono esercitare il diritto di critica nei confronti delle/dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritta/o ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, di operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi statutari e di partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritta/o ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla Fnp-Cisl.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II

NORME E PRINCIPI GENERALI SULLA FORMAZIONE DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

CAPITOLO III: IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 5

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati.

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo delle/dei componenti, il numero delle/dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione delle/dei componenti di diritto e designate/i.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo delle/dei componenti del Consiglio Generale.

Le/gli eventuali componenti aggiuntive/i derivanti dalle cooptazioni previste all'articolo 16 del presente Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Nei Consigli Generali a tutti i livelli dovrà essere garantita una presenza che, per ciascuno dei generi, non potrà essere inferiore al 30% del numero complessivo e per tutta la vigenza Congressuale.

Del Consiglio Generale, a tutti i livelli, fa parte di diritto una/un rappresentante delle categorie più deboli (pensionate/i sociali e/o invalidi civili) proveniente dalle stesse e che viene nominato dai Consigli Generali competenti su proposta della Segreteria.

Articolo 6

Il Consiglio Generale, su proposta della/del Segretaria/o Generale, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno della/del Segretaria/o Generale Aggiunto ed il numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto della Cisl e della FNP.

CAPITOLO IV: IL COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 7

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo e finanziario ed adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine, il regolamento di attuazione dello statuto stabilisce le incompatibilità.

I componenti del Collegio dei Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo della/del loro Presidente riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Generale; rispondono della loro azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci, eletto dal Congresso e non revocabile nel corso del mandato congressuale, è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

La/il Presidente del Collegio deve essere obbligatoriamente iscritta/o all'Albo dei Sindaci revisori.

All'atto dell'accettazione della candidatura, la/il Presidente del Collegio deve sottoscrivere accordo su eventuali rimborsi o compensi. Ogni struttura deve prevedere in bilancio apposito capitolo per le spese del Collegio (rimborsi, ecc.) che sarà rendicontato dalla/dal Presidente del Collegio. I sindaci non possono far parte di organismi deliberanti delle strutture controllate. E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali della Fnp Cisl.

Qualora nelle FNP Territoriali non venga realizzato la costituzione del Collegio dei Sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio della Fnp Regionale.

CAPITOLO V: ROTAZIONI

Articolo 8

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) costituisce per le/i Segretarie/i Generali e Aggiunte/i nonché per componenti le Segreterie Regionali e Territoriali il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire tali cariche.

E' prevista tuttavia, indipendentemente dall'incarico ricoperto in segreteria, la possibilità di una proroga della carica per un periodo massimo di altri 2 anni. Tale proroga avviene a seguito di delibera presa a maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Generale della struttura interessata.

In caso di approvazione della proroga, il periodo massimo e invalicabile per ricoprire incarichi di segreteria nella stessa struttura resta fissato in 10 anni.

Per il calcolo dei mandati le norme di cui ai precedenti commi vanno applicate anche in presenza di interruzione dei mandati stessi e/o di strutture interessate da processi di accorpamento.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia del Collegio di cui al capitolo IV del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente dello stesso collegio che non può comunque superare i tre mandati (12 anni). Gli eletti

in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

CAPITOLO VI: INCOMPATIBILITÀ

Articolo 9

Per affermare l'assoluta autonomia della Fnp-Cisl sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di dirigenti responsabili di enti Cisl (in quanto componenti dei Consigli Generali) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della Fnp, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità previste dal Regolamento.

I Comitati Esecutivi sentita la Segreteria Regionale FNP sono inoltre competenti a concedere alle /ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

CAPITOLO VII: ELEGGIBILITÀ E COOPTAZIONI

Articolo 10

Le/i socie/i con i requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione possono accedere agli organismi direttivi della Federazione, alla sola condizione di essere titolari di pensione e di avere una anzianità di iscrizione di almeno due anni (24 mesi) alla Cisl.

I due anni in questione debbono essere considerati quelli immediatamente precedenti l'anno della candidatura.

La elezione a componenti degli organismi direttivi o esecutivi di qualsiasi struttura Fnp non stabilisce rapporto di lavoro dipendente con le strutture medesime. L'attività e l'impegno che svolgono le/i componenti dei suddetti organismi ha carattere volontario per scelta autonoma e personale per rendere concreto il valore della solidarietà.

Articolo 11

Il Consiglio Generale ai vari livelli ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 delle/dei votanti, nuovi membri nel limite massimo del 5% delle/dei sue/suoi componenti nel rispetto della quota di genere.

Ai vincoli riguardanti la cooptazione, previsti nel precedente comma, si può derogare, nel limite massimo di un ulteriore 5%, nel caso in cui si verifichi una vacanza tra le/i componenti eletti dal Consiglio Generale e non vi sia la possibilità di sostituirle/i con coloro i quali in sede di Congresso hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o.

Nel caso in cui le scadenze dagli organismi espressi dal Congresso ne determinassero la riduzione delle/dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

PARTE III

GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO VIII: DEFINIZIONE DEGLI ORGANISMI

Articolo 12

Gli organismi della Fnp sono:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) la Segreteria Regionale;
- e) il Collegio dei Sindaci;

CAPITOLO IX: IL CONGRESSO REGIONALE

Articolo 13

Il Congresso Regionale è l'organismo massimo deliberante della Fnp; esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, in corrispondenza con il Congresso Confederale, fatte salve eventuali convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso Regionale può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi delle/dei sue/suoi componenti;
- b) da un terzo delle/dei socie/i della Fnp, le/i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni Territoriali che sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso Regionale devono essere motivate.

Ogni quattro anni, a metà del mandato congressuale, allo scopo di verificare e stimolare l'attività politico-organizzativa della Federazione, è previsto lo svolgimento della Assemblea Programmatica ed Organizzativa.

Articolo 14

Il Congresso Regionale è composto dalle/dai delegate/i elette/i nei Congressi delle rispettive Fnp territoriali che sono in regola col tesseramento confederale.

Partecipano inoltre, col diritto di parola, se non delegate/i, le/i componenti del Consiglio Generale uscente e subentrante.

Il Regolamento congressuale detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati.

Articolo 15

L'ordine del giorno del Congresso Regionale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria e deve essere portato a conoscenza delle Fnp Territoriali, almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 16

Il Congresso Regionale fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria.

Elegge a scrutinio segreto le/i componenti elettive/i del Consiglio Generale, le/i delegati al Congresso Nazionale di Federazione, le/i delegate/i al Congresso regionale della Cisl, il Collegio dei Sindaci.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno delle/dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

CAPITOLO X: IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 17

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della Federazione Regionale Pensionati, tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale e organizzativa della Fnp sulla base delle deliberazioni del Congresso Regionale.

Spetta al Consiglio Generale in particolare:

- eleggere nel suo seno prima la Segreteria Regionale e poi il Comitato Esecutivo;
- convocare il Congresso Regionale in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed, eventualmente, in sede straordinaria;
- esaminare ed eventualmente approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Regionale sottoporrà al Congresso;
- emanare il Regolamento di attuazione dello Statuto;
- designare le/i proprie/i rappresentanti in seno al Consiglio Generale Confederale Regionale nella misura prevista dalle norme del regolamento di attuazione dello Statuto della CISL ed integrare eventualmente le/i proprie/i rappresentanti nello stesso qualora in sede di Congresso Confederale le/gli elette/i indicate/i dalla Fnp non raggiungano il quorum previsto.

Il Consiglio Generale nomina, su proposta della Segreteria Regionale, sentito il Coordinamento donne e delle politiche di genere, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 18

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e, straordinariamente, a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Regionale.

CAPITOLO XI: IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 19

Il Comitato Esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale, secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto. La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Esso si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria Regionale o su richiesta di almeno 1/3 delle/dei proprie/i componenti.

E' presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale. Il Comitato Esecutivo decide sui conflitti tra le strutture delle Federazioni territoriali.

Discute e approva i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della Federazione.

Convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio Generale fissandone l'ordine del giorno.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Comitato Esecutivo è competente, inoltre, a decidere le modalità di redistribuzione delle risorse tra i livelli regionale e territoriale secondo quanto definito dal Regolamento di attuazione dello Statuto FNP.

Nella attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, le strutture ai vari livelli prevederanno anche interventi di carattere solidale.

Articolo 20

Il Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento donne e delle politiche di genere. Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento.

Analoga procedura si applica pure alle strutture periferiche.

CAPITOLO XII: LA SEGRETERIA REGIONALE

Articolo 21

La Segreteria Regionale, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto può essere così composta :

- a) dalla/dal Segretaria/o Generale;
- b) dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunto;
- c) dalle/dai Segretari Regionali;

elette/i dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Il numero delle/dei componenti la Segreteria Regionale è indicato nel Regolamento di Attuazione dello Statuto Regionale nei limiti fissati dal Regolamento della FNP Nazionale.

Articolo 22

La Segreteria Regionale rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e delle pubbliche istituzioni; prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.

Costituisce un settore specifico di attività, da attribuire alla responsabilità di una/un Segretaria/o Regionale, quello relativo alla Amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economico-finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione stessa.

La Segreteria Regionale predispone per il Congresso la relazione programmatica della Federazione e il bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 19.

Essa interviene in prima istanza a comporre ogni conflitto insorgente all'interno della Federazione.

La/Il Segretaria/o Generale ha la rappresentanza legale della Federazione; La/il Segretaria/o Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

Le/I Segretarie/i Regionali hanno la responsabilità dei diversi settori di attività.

Articolo 23

Le Segreterie, a tutti i livelli, sono impegnate ad elaborare con i Coordinamenti Donne e delle Politiche di genere progetti di lavoro in ambito sindacale ed organizzativo affidandone l'operatività ai Coordinamenti stessi e prevedendo i necessari finanziamenti e le conseguenti verifiche dei risultati.

PARTE IV

LE ARTICOLAZIONI FEDERALI PERIFERICHE

CAPITOLO XIII: LE STRUTTURE REGIONALI E TERRITORIALI

Articolo 24

La Fnp si articola in Fnp Regionali e in Fnp Territoriali.

Tutte le strutture sopra citate costituiscono i livelli congressuali della Federazione.

Per mantenere i tre livelli congressuali nelle Fnp regionali che hanno soppresso il livello Territoriale le RLS Fnp costituiscono istanza congressuale (ex Art. 35 Statuto Confederale).

Le Fnp Territoriali si articolano in Strutture di base denominate RLS (Rappresentanze Locali Sindacali) FNP, a livello zonale, distrettuale, intercomunale e comunale, che non costituiscono istanza congressuale. Esse hanno il compito di eleggere le/i delegate/i al Congresso Territoriale.

La rete delle RLS FNP assicura un riferimento a tutte/i le/gli iscritte/i alla Fnp per l'esercizio dei diritti e dei doveri associativi.

Le RLS FNP operano in sintonia con la Fnp Territoriale per le attività sindacali di competenza e lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

Le norme riguardanti le modalità organizzative e funzionali delle RLS FNP sono definite dai regolamenti regionali e territoriali, che pur nella loro autonomia, devono essere coerenti con il Regolamento Nazionale della FNP Cisl.

Le Fnp Regionali per il territorio di propria pertinenza sono titolari delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Federazione, sulle materie di competenza primaria della Regione.

Articolo 25

Le Fnp Regionali e le Fnp Territoriali fanno parte rispettivamente delle Unioni Sindacali Regionali e delle Unioni Sindacali Territoriali della Cisl di riferimento.

Articolo 26

Le Fnp Regionali e le Fnp Territoriali sono dirette dai rispettivi Consigli Generali, composti da un numero di componenti in rapporto alle esigenze locali, garantendo comunque che il numero degli eletti non può essere inferiore alle presenze di diritto dei Consigli stessi secondo le norme del Regolamento di Attuazione della Federazione.

Articolo 27

In ogni Regione e Provincia a Statuto autonomo è costituita la Fnp Regionale.

Sono organismi della Fnp Regionale:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Generale Regionale;
- c) il Comitato Esecutivo Regionale ;
- d) la Segreteria Regionale ;
- e) il Collegio dei Sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi di cui al comma 2 sono stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Articolo 28

Nell'ambito di ogni regione sono costituite, su delibera del Consiglio Generale della Fnp Regionale, le Fnp Territoriali.

Sono organi delle Fnp Territoriali:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Generale Territoriale;
- c) il Comitato Esecutivo Territoriale;
- d) la Segreteria Territoriale;
- e) il Collegio dei Sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi di cui al comma 2, sono stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

PARTE V

GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

CAPITOLO XIV: IL COMMISSARIAMENTO DELLE STRUTTURE

Articolo 29

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive e confederali da parte delle strutture della Federazione, sia nel caso di grande inefficienza delle strutture stesse, il Comitato Esecutivo della Federazione, a maggioranza dei 2/3 delle/dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di una/un commissaria/o.

Negli stessi casi di cui al 1° comma il Comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture ai vari livelli dal diritto di partecipazione agli organismi di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro 3 giorni dall'adozione al Collegio dei Probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di decisione del Comitato Esecutivo, alla ratifica di legittimità.

La mancata pronuncia, entro il termine, equivale a ratifica.

Articolo 30

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'articolo precedente può essere nominata/o una/un commissaria/o "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munita/o di poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

Il commissariamento "ad acta" può essere deciso, sempre con il rispetto delle relative norme, dalle Fnp Regionali nei confronti di una Fnp Territoriale, previa acquisizione dell'obbligatorio parere favorevole della Segreteria Nazionale.

Articolo 31

Rispetto ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli 29 e 30 le Fnp Regionali sono, comunque, competenti in prima istanza per quanto attiene allo svolgimento dei lavori d'istruzione, di contestazione e di definizione delle motivazioni, relative alle gestioni commissariali da prevedere a livello territoriale.

Contro le deliberazioni del Collegio dei Probiviri della Fnp è ammesso ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri della Fnp.

CAPITOLO XV: LA REGGENZA

Articolo 32

Allorché un organismo regionale o territoriale risulti carente di una/uno o più dirigenti e ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, può chiedere alla Segreteria Nazionale che venga inviato una/un reggente che può essere estraneo all'organismo di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere la dirigenza secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Federazione Nazionale.

CAPITOLO XVI: CONTRIBUZIONE E TESSERAMENTO

Articolo 33

L'adesione alla Fnp si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale della pensione. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organismi della Federazione sarà rilasciata la tessera che è obbligatoria per tutte/i le/gli aderenti. La ripartizione delle risorse, tra i vari livelli, è definita dagli organismi nazionali della Federazione.

Articolo 34

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stampare esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione della/del pensionata/o all'organizzazione sindacale.

Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo confederale. La tessera deve essere completa, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

CAPITOLO XVII: PATRIMONIO

Articolo 35

Il patrimonio della Federazione Regionale Pensionate/i è costituito dai contributi delle/degli associate/i e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia, nella sede della Federazione o presso le strutture periferiche, dei quali deve essere tenuto aggiornato l'inventario. Le Strutture: Regionali e Territoriali hanno l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario disciplinato da apposito regolamento Nazionale rispetto alla gestione delle risorse e le modalità di spesa. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le/I singole/i associate/i o gruppi di associate/i o le strutture aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o del patrimonio, né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 36

La Federazione risponde di fronte ai terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dalla/dal Segretaria/o Generale congiuntamente alla/al Segretaria/o Regionale che presiede al settore relativo all'Amministrazione.

Articolo 37

Le strutture periferiche della Federazione o le persone che la rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque. Non potranno per qualsiasi titolo, causa o per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla FNP, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Articolo 38

I controlli di natura funzionale e finanziario-amministrativa nei confronti delle strutture periferiche costituiscono, senza assunzione di corresponsabilità, la normale attività di assistenza propria della Federazione Regionale, la quale assicura in tal modo anche unità di indirizzo e la necessaria garanzia circa il conseguimento dei fini istituzionali.

La Federazione Regionale è tenuta all'esercizio di tali verifiche nei confronti delle Fnp Territoriali.

PARTE VI

SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE, MODIFICHE E ADEGUAMENTI STATUTARI, POTERE REGOLAMENTARE E NORME TRANSITORIE

CAPITOLO XVIII: SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Articolo 39

Lo scioglimento della Federazione Regionale Pensionate/i può essere pronunciato solamente dal Congresso a maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati; deliberato lo scioglimento, il Consiglio Generale provvederà alla nomina dei liquidatori a norma di legge ed indicherà a favore di quali enti dovrà essere devoluta l'eventuale eccedenza attiva, in ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento della Federazione avvenuto per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPITOLO XIX: PROCEDURE PER LE MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 40

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale:

- a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% più uno delle/dei delegate/i;
- b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 delle/dei componenti;
- c) dalle Fnp Regionali o interregionali su deliberazione dei propri organismi direttivi prese a maggioranza di 2/3 delle/dei loro componenti.

Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le eventuali proposte di modifica pervenute dagli organismi delle Fnp Regionali o interregionali.

Tali proposte devono essere inviate alla commissione almeno 3 mesi prima della data di effettuazione del Congresso.

La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'organizzazione entro 2 mesi prima dell'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale,

convocato almeno 15 giorni prima dell'effettuazione del Congresso, proporrà allo stesso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3 delle/dei componenti; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

CAPITOLO XX: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Articolo 41

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto deve essere deliberato in prima istanza e può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, un preavviso di almeno 15 giorni e allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi delle/degli aventi diritto al voto.

CAPITOLO XXI: COORDINAMENTO DONNE E DELLE POLITICHE DI GENERE

Articolo 42

In ogni struttura FNP territoriale, o RLS FNP dove è soppresso il livello territoriale, regionale, interregionale e nazionale è costituito il Coordinamento donne e delle politiche di genere.

CAPITOLO XXII: ADEGUAMENTI STATUTARI E NORME TRANSITORIE

Articolo 43

Le Federazioni Regionali o interregionali e Territoriali devono adeguare i propri Statuti ed i Regolamenti di attuazione degli stessi, nelle parti che dovessero risultare in contrasto con quanto previsto da quelli Nazionali. Gli adeguamenti devono essere adottati dai Consigli Generali Regionali o interregionali e Territoriali, entro tre mesi dal Congresso Nazionale FNP e quello Confederale (art. 55 Statuto Confederale).

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori.

Articolo 44

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme dello Statuto FNP Nazionale.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE FNP CISL TOSCANA

Approvate dal Consiglio Generale FNP Toscana del 10/06/2026

PARTE I: NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI RELATIVI AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

Capitolo 1

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

Articolo 1

La domanda d'iscrizione alla FNP Cisl deve essere sottoscritta dall'interessata/o alla RLS FNP competente o alla Fnp-Cisl Territoriale.

A fronte di orientamenti o comportamenti dell'aspirante socia/o che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Segreteria Territoriale in accordo con la RLS Fnp può respingere l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Contro la delibera di non accettazione, l'aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Articolo 2

L'iscrizione alla FNP va fatta nel territorio dove è ubicata la residenza abituale della pensionata o del pensionato.

Le/gli iscritte/i che ricoprono ogni e qualsiasi carica sindacale, devono aderire alla Federazione obbligatoriamente mediante sottoscrizione della delega all'Istituto previdenziale preposto, sulla pensione primaria o mediante tessera a pagamento diretto, per i titolari di pensione o trattamento previdenziale, per i quali non è prevista delega sindacale.

Articolo 3

L'iscrizione alla FNP decorre, a tutti gli effetti, dalla data di attivazione della delega o del versamento dei contributi per le tessere a pagamento diretto.

La ripartizione delle risorse, derivanti dal comma precedente nonché la percentualizzazione del costo tessera card, sono definite a livello nazionale.

Per le iscrizioni decorrenti fino al 31/12 di ciascun anno all'iscritta/o va consegnata la tessera card dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.

All'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30/4, per le/gli iscritte/i in essere al 31/12 dell'anno precedente, e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Va obbligatoriamente consegnata, inoltre, la tessera, alle/ai già pensionate/i Inps al momento in cui esse/i sottoscrivono la delega. Al fine di consentire, comunque, una consegna certa della tessera alle/ai vecchie/i e nuove/i socie/i è obbligatoria la realizzazione dell'anagrafe delle/degli iscritte/i a livello di Fnp-Cisl

Territoriale.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto FNP Cisl Nazionale, le/i socie/i espulse/i dalla organizzazione devono, per essere riammesse/i, inoltrare domanda di iscrizione al Coordinamento della RLS FNP se istanza Congressuale o al Consiglio Generale della Fnp-Cisl Territoriale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata dalla Segreteria Territoriale se approvata dai 2/3 dei componenti il Consiglio Generale, della stessa struttura.

Le/I socie/i espulse/i dall'organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la nuova domanda di iscrizione al Consiglio Generale della struttura territoriale a cui erano iscritte/i al momento dell'espulsione, per la relativa ratifica.

Capitolo 2

LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI

Articolo 5

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 dello statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite le seguenti incompatibilità funzionali:

- Incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, in associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- Candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali;
- Incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, in associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati; in partiti, movimenti e formazioni politiche ed in associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale;
- Le norme sull'incompatibilità previste nei precedenti punti, si applicano anche nei confronti della/del Coordinatrice/Coordinatore di RLS FNP. Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 6 e seguenti del presente regolamento

Articolo 6

Le cariche di componente di Segreteria Nazionale della FNP o di organismo simile (Fnp-Cisl Regionali, Territoriali), delle Segreterie di Unione Regionale e Territoriale della CISL, sono incompatibili fra di loro e con qualsiasi incarico di Segreteria.

Sono incompatibili fra loro le cariche di Segretario Generale o componente la Segreteria Nazionale con quelle di Segretario Generale o componente la Segreteria Regionale, di Segretario Generale o componente la Segreteria Territoriale “, di Segretaria/o–Responsabile o componente/vice Responsabile la Segreteria RLS Fnp istanza congressuale.

Inoltre, sono incompatibili gli incarichi di Segreteria Regionale con quelli di Segreteria Territoriale con più di 6 mila iscritte/i. In via transitoria e comunque non oltre il XXI Congresso Nazionale, viene consentita la deroga alla

“incompatibilità” del presente comma, ove pervenga apposita e motivata richiesta alla Federazione Nazionale che giustifichi esaurientemente la riferita deroga accompagnata da una relazione sulla sostenibilità economica e dal conforme parere del Collegio dei Sindaci della Federazione.

È incompatibile la carica di componente la Segreteria FNP a tutti i livelli con quella di componente la presidenza delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Le incompatibilità previste nei precedenti commi, si applicano anche nei confronti della Coordinatrice o Coordinatore RLS Fnp. È incompatibile la carica di Segreteria con il ruolo di Coordinatrice donne e delle politiche di genere.

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 8, vengono di seguito definiti gli enti, le associazioni e le società collaterali alla CISL.

Sono enti collaterali alla CISL quelli promossi dalla stessa Organizzazione ed i cui organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla CISL.

Sono associazioni collaterali alla CISL le associazioni (SICET – LA FAMIGLIA IN RETE) le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle Usl e delle Ust, e le associazioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento le associazioni costituite assieme alle altre Oo.Ss. confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano nonché le associazioni con le quali la Cisl ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM – ISCOS- ANOLF- ANTEAS).

Sono società collaterali alla Cisl le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle Usl, o delle Ust finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla Cisl anche le cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma su iniziativa dell'Organizzazione e le/i cui socie/i siano, a maggioranza dei 4/5, dirigenti dell'Organizzazione.

Articolo 8

Salvo quanto diversamente disposto nei successivi commi sulle compatibilità, sono incompatibili:

- gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunto/o e di componente di

Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici/lavoratori o socie/i lavoratrici/lavoratori o collaboratrici/collaboratori comunque denominate/i.

Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione.

- gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla CISL.
- Gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi in ogni altro tipo di fondazione, inclusa la fondazione di origine bancaria;
- Gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Sono compatibili:

- a) Gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di segreteria delle strutture di categoria con gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale;
- b) Gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di segreteria con gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche;
- c) Gli incarichi di Segretaria/o generale, Segreteria/o generale aggiunta/o e di componente di segreteria con gli incarichi assunti in seno a comitati consuntivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e componente di Segreteria di struttura orizzontale o categoriale.

Articolo 9

In presenza di specifico e motivato ricorso, la Segreteria Nazionale sottopone al giudizio politico del Consiglio generale Fnp Cisl l'identificazione delle associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl.

Il Consiglio generale della Fnp Cisl indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Articolo 10

Chi viene eletta/o a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola ~~carica~~ con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Chi viene eletta/o a cariche considerate incompatibili dall'articolo 5, lettere a) e c) del presente Regolamento con la carica sindacale, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione pena la decadenza dalla carica sindacale.

Fino all'esercizio dell'opzione la/il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione. La/il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 8 del presente regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/Il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera b) dell'art. 5 del presente Regolamento decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.

Le/I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 dello Statuto Nazionale decadono dalle cariche sindacali della Federazione in atto, e/o nelle Associazioni o Enti proposti dalla FNP Cisl.

Le/I socie/i dimissionarie/i o decadute/i di cui alle lettere a), b) e c) e all'ultimo comma dell'art. 5 del presente Regolamento possono essere eletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;

b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale o Interregionale;

c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale o Interregionale.

Articolo 11

Le decadenze nei casi contemplati nell'art. 13 dello Statuto Nazionale e dal presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che debbono renderle operative entro 30 giorni dal loro verificarsi, dandone immediata comunicazione ai livelli superiori.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o Generale Territoriale, gli adempimenti previsti dal comma precedente sono esercitati dalla Segreteria Regionale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o Generale Regionale, gli adempimenti sono esercitati dalla Segreteria Nazionale FNP.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 dello Statuto, si stabilisce che il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è quello corrispondente a due mandati congressuali (otto anni) per le/i Segreterie/i generali e Aggiunte/i nonché per le/i componenti le segreterie nazionali, regionali o interregionali, territoriali. E' prevista tuttavia, indipendentemente dall'incarico ricoperto in segreteria, la possibilità di una proroga della carica per un periodo massimo di altri due anni con il voto favorevole dei 2/3 del Consiglio Generale della struttura interessata. In caso di approvazione della proroga, il periodo massimo e invalicabile per ricoprire incarichi di segreteria nella stessa struttura resta fissato in 10 anni.

La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario/o Generale a qualsiasi livello della Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa Segreteria con ruolo diverso.

Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'art. 13 dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di 3 mandati (12 anni). Al fine di creare e garantire le migliori condizioni per l'operatività delle Segreterie a livello nazionale, regionale o interregionale, territoriale, il compimento del 74° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dall'incarico di segreteria.

Capitolo 3

LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI FNP-CISL

Articolo 12

I Comitati Esecutivi ai vari livelli (regionale e territoriale) sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell'Organizzazione in Enti, Associazioni e/o Società interne ed esterne all'Organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'articolo 7 e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del Sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organismi sindacali.

Articolo 13

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi di interesse dell'Organizzazione sindacale. Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 14

Come previsto dal Regolamento dello Statuto confederale le designazioni dei rappresentanti, sono di

competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate tenendo conto della rappresentanza di genere e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità della/del designanda/o anche alla stregua dei parametri fissati dall'art. 11 del presente regolamento. L' accertata sussistenza di incompatibilità comporta la nullità automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Articolo 15

Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale nel Regolamento Economico (dirigenti e operatrici/operatori)

Articolo 16

La FNP ai diversi livelli designa, a norma dell'art. 2, comma 1, punto e) dello Statuto della FNP Nazionale, un proprio rappresentante nei Consigli Generali delle categorie attive proveniente dalle stesse.

Coloro i quali vengono designati dovranno, mediante contatto assiduo con le Federazioni di categoria, intraprendere le iniziative più idonee atte a favorire, sul piano politico-sindacale, la concreta affermazione del valore della confederalità in modo da rafforzare e rendere più proficui i rapporti di collaborazione, in special modo sui versanti del proselitismo e delle politiche promosse dalla FNP.

I rappresentanti della Federazione relazioneranno periodicamente agli organismi della propria struttura FNP in merito all'attività svolta.

PARTE II: NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

Capitolo 4

VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI

Articolo 17

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento delle votazioni siano presenti la metà più 1 dei componenti.

Articolo 18

Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

Articolo 19

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione delle/dei rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrice/elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/i candidate/i.

Tutte/i le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e relativo Regolamento, senza presentazione di formali candidature.

La/Il Segretario/o Generale e le/i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.

La composizione delle segreterie delle strutture sarà la seguente:

- FNP territoriali/RLS FNP istanza congressuale, 3 componenti compresa/o la/il Segretario/o generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla segreteria su specifici progetti;
- FNP regionali, 3 componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale; fino a 4 componenti per strutture regionali con numero di iscritte/i superiore a 180 mila. E' possibile affidare incarichi esterni alla segreteria su specifici progetti;

Nelle stesse strutture FNP a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte superiore o pari al 20%, la composizione delle segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca.

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o organismi simili, con il voto favorevole di 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretario/o Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o organismi simili, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Articolo 20

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

Capitolo 5

DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI

Articolo 21

Le dimissioni dagli organismi, non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenze statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretaria/o Generale comportano la decadenza della Segreteria.

Capitolo 6

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Articolo 22

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti. La Segreteria Regionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatrici/operatori o esperte/i per le particolari materie in discussione.

Le/I singole/i componenti degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 23

Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo di posta elettronica. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione. Le/I componenti degli organismi sono tenute/i ad essere presenti durante tutta la sessione provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

PARTE III: GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

Capitolo 7

IL CONGRESSO FNP-CISL

Articolo 24

Il Consiglio Generale, contestualmente alla convocazione del Congresso Regionale, emana i regolamenti per la elezione delle/dei delegate/i al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Regionale fissando una percentuale minima di candidate/i da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare una effettiva presenza di genere nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%.

Ai Consigli Generali delle FNP Regionali o interregionali è affidata la convocazione dei Congressi delle strutture territoriali interessate da processi di accorpamento. Al Consiglio Generale della FNP Nazionale è affidata la convocazione dei Congressi delle strutture regionali interessate da processi di interregionalizzazione.

Capitolo 8

IL CONSIGLIO GENERALE FNP-CISL

Articolo 25

Il Consiglio Generale Regionale è costituito da:

- A) 29 elette/i dal Congresso Regionale;
- B) 20 designate/i dai rispettivi Consigli Generali Territoriali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato. Tale designazione avviene in base al quoziente di rappresentatività della struttura territoriale;
- C) dalla/dal Segretaria/o responsabile di ciascuna federazione territoriale;
- D) dalla Coordinatrice donne e delle politiche di genere qualora non eletta;
- E) da una/un rappresentante delle/dei pensionate/i sociali e/o degli invalidi civili nominata/o in base a quanto previsto dallo statuto.

Partecipa in oltre alle riunioni del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola, la/il Presidente delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Per quanto riguarda il punto a) va garantita una presenza di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza di genere nella composizione totale del Consiglio Generale pari al 30%, così come previsto dall'art. 5 dello Statuto Nazionale.

In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui alla lettera a) questa sarà ricoperta da colei/colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o.

Articolo 26

Qualora una/un componente di diritto del Consiglio Generale, di cui alle lettere b), c), d), e) dell'articolo 25 del presente Regolamento, venga eletta/o componente la Segreteria Regionale ed opti per quest'ultima carica, resterà nel Consiglio Generale, anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretaria/o Regionale.

I componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti/i in Segreteria Regionale, vengono sostituiti/i dalla struttura che li ha espressi.

Il Consiglio Generale elegge:

- Il Segretario Generale Regionale;
- I Segretari Regionali proposti dal Segretario Generale nel numero stabilito dal regolamento di attuazione dello statuto nazionale;

Il Consiglio Generale designa:

- I componenti di diritto in enti e organi Usr;
- I componenti di diritto nel consiglio generale FNP nazionale;

Nomina, su proposta della Segreteria Regionale, sentito il parere del coordinamento politiche di genere, la responsabile del coordinamento stesso.

Articolo 27

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e comunque entro 20 giorni dalla chiusura del Congresso, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso. La/il componente più anziana/o di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 28

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La Segreteria Regionale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal 1° comma dell'art. 24 dello Statuto Nazionale è effettuata dalla

Segreteria Regionale che è tenuta a provvedervi entro 1 mese dalla data della richiesta. La convocazione in forma scritta può avvenire tramite posta, email o Pec (Posta elettronica certificata).

Articolo 29

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Regionale. I servizi di segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione Regionale.

Articolo 30

La Segreteria Regionale può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale. La Segreteria Regionale ha facoltà, in questo caso, di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 31

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 delle/dei componenti, che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'art. 23 dello Statuto Nazionale. Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 32

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organismi in sostituzione delle/dei componenti vacanti.

Capitolo 9

IL COMITATO ESECUTIVO FNP-CISL

Articolo 33

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) dai componenti la Segreteria Regionale;
- b) da n 7 componenti eletti nel proprio seno dal Consiglio Generale;
- c) dalla Coordinatrice donne e delle politiche di genere.

Partecipa inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo, con il solo diritto di parola, la/il Presidente delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Articolo 34

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Regionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo delle/dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La Segreteria Regionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria Regionale trasmette di regola alle/ai singole/i componenti del Comitato Esecutivo gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di comunicazione d'urgenza.

Ai fini della nomina del Commissario di cui all'art. 34 comma 1 dello Statuto Fnp Cisl Nazionale, la Segreteria Nazionale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli organismi. La convocazione del Comitato Esecutivo in forma scritta può avvenire tramite posta, email o Pec (posta elettronica certificata).

Articolo 35

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di sua assenza, da una/un componente la Segreteria Regionale, delegata/o a ciò dalla/dal Segretaria/o Generale Regionale.

Capitolo 10

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 36

Le/I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere individuate/i tra le/gli iscritte/i e non all'organizzazione purché in possesso di requisiti e/o titoli di specifica esperienza professionale.

Esse/i sono elette/i dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono 3 preferenze.

Risultano elette/i componenti effettivi del Collegio dei sindaci le/i 3 candidate/i che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

Le/I 2 candidate/i che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, una/uno delle/dei componenti effettivi subentra la/il candidata/o che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito alla/al candidata/o non eletta/o che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Laddove non sussistano candidate/i non elette/i, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletta/o chi ha riportato più voti. Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso nomina, la/il Presidente del Collegio, scegliendo tra le/i componenti effettivi, e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguarda la/il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne una/uno ex novo, scegliendo tra i soggetti iscritte/i o non iscritte/i alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

PARTE IV: LE STRUTTURE DELLA FNP-CISL

Capitolo 11

IL TERRITORIO

Articolo. 37

Il territorio della Fnp-Cisl Regionale corrisponde a quello della regione.

Il territorio sul quale opera la Fnp-Cisl territoriale è costituito dai comuni ad esso assegnati.

Il territorio sul quale opera la RLS FNP è costituito dalle zone e dai comuni assegnati.

La Fnp-Cisl Regionale e le Fnp-Cisl Territoriali coordinano le attività sindacali nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

La Fnp-Cisl Regionale e le Fnp-Cisl Territoriali nell'ambito delle rispettive competenze promuovono e designano la propria rappresentanza presso i vari enti in cui sia prevista la presenza delle organizzazioni sindacali. Nel quadro delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, la Fnp-Cisl Regionale e le Fnp-Cisl Territoriali hanno autonomia funzionale e amministrativa e sono soggette alla verifica degli organismi centrali anche per garantire su base nazionale l'uniformità di indirizzo contabile, amministrativo e funzionale.

Capitolo 12

LE RLS FNP

Articolo 38

Le Fnp-Cisl Territoriali della Toscana, secondo quanto previsto dall' articolo 29 dello Statuto della FNP Nazionale, si articolano in RLS (Rappresentanze Locali Sindacali) a livello zonale, intercomunale, comunale.

La RLS è costituita dalle/dagli iscritte/i alla FNP residenti nel territorio di competenza secondo le deliberazioni del Consiglio Generale della Fnp-Cisl Territoriale. La FNP-CISL Territoriale dovrà tenere conto nella costituzione della RLS di un numero di socie/i sufficiente al funzionamento e della limitazione geografica da assegnare alla stessa. La presenza, nella zona prescelta, di strutture pubbliche di interesse per la categoria (sedi INPS, distretti sanitari, etc.) costituisce una priorità.

La RLS FNP deve essere centro di riferimento delle/dei pensionate/i e delle/dei pensionande/i nel territorio per la più ampia tutela dei loro interessi e deve essere strumento di proselitismo con iniziative idonee per ottenere consensi ed adesioni. La RLS FNP opera in sintonia con la Fnp-Cisl Territoriale per le attività sindacali e per lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

A tal fine la RLS FNP elaborerà un programma di lavoro di carattere organizzativo e sindacale sulle problematiche riguardanti le/i pensionate/i e le/i pensionande/i, la informazione ed il coinvolgimento delle/dei socie/i (attraverso assemblee delle/degli iscritte/i da effettuarsi a cadenze regolari), e periodicamente ne verificherà, con la Fnp-Cisl Territoriale competente, lo stato di realizzazione.

La RLS FNP in base ai dati risultanti dall' anagrafe delle/dei socie/i, la cui realizzazione è obbligatoria, procederà anche alla consegna delle tessere alle/agli iscritte/i.

Capitolo 13

Articolo 39

All'apertura del percorso congressuale della FNP vengono convocate, sulla base dei regolamenti congressuali, le assemblee Precongressuali (pre-congressi) delle RLS FNP a cui partecipano tutte/i le/gli iscritte/i.

Nelle assemblee Precongressuali, oltre al dibattito sui temi sindacali, vengono eletti le delegate e i delegati spettanti per il Congresso Territoriale FNP. Inoltre l'Assemblea nomina, con voto palese, le/i componenti del Coordinamento della RLS Fnp, su una lista indicata dalla Segreteria Territoriale.

Il coordinamento della RLS FNP, pur non rappresentando un organismo statutario, è lo strumento che favorisce la partecipazione e la condivisione delle scelte organizzative e sindacali sviluppate nel territorio.

Capitolo 14

Articolo 40

La Segreteria Territoriale nomina, d'intesa con il Coordinamento RSL Fnp, la/il Coordinatrice/Coordinatore di ogni RLS Fnp.

Tale nomina viene ratificata dal Consiglio Generale Territoriale.

La/il Coordinatrice/Coordinatore di ogni RLS Fnp fa parte di diritto del Consiglio Generale Territoriale, qualora non eletta/eletto.

La/Il Coordinatrice/coordinatore della RLS FNP rappresenta la FNP nelle strutture confederali esistenti nel territorio di competenza.

La/Il Coordinatrice/coordinatore della RLS FNP mantiene rapporti continuativi con la Segreteria Territoriale e si confronta costantemente sulle scelte sindacali e organizzative da compiere.

Per le/i coordinatrici/coordinatori di RLS FNP le incompatibilità sono quelle previste dallo statuto e dal regolamento di attuazione dello statuto della federazione. Il compimento del 76° anno di età costituisce causa di cessazione dall'incarico. Il limite massimo di mandati è fissato a 3 (12 anni).

La coordinatrice/Il coordinatore della Rls Fnp fa parte del comitato esecutivo della federazione territoriale ed

è componente di diritto del consiglio generale della federazione; risponde alla stessa del proprio operato e può essere rimossa/o da coordinatrice/coordinatore a maggioranza semplice dal consiglio generale su proposta della segreteria della federazione territoriale di appartenenza.

Articolo 41

È compito della/del Coordinatrice/ Coordinatore elaborare e discutere con il coordinamento della RLS il programma di lavoro annuale che deve comprendere:

- L'attività di concertazione con le istituzioni locali del territorio;
- La promozione e la diffusione dei servizi CISL e la predisposizione di un'adeguata attività di accoglienza svolta dalla FNP;
- Gli obiettivi di proselitismo;
- La diffusione dell'informazione della FNP territoriale, regionale e nazionale alle/ai socie/i e alle/ai pensionate/i;
- La pubblicizzazione dei servizi FNP e delle convenzioni locali e nazionali; in ogni RLS FNP va individuato e debitamente formato dalla Segreteria Territoriale, una/o (o più) agente sociale con compiti di raccordo con i servizi della CISL, in particolare con l'Inas;
- Lo svolgimento, di almeno un'assemblea annuale delle iscritte e degli iscritti a livello comunale o circoscrizionale;
- La consegna della tessera alle/ai socie/i e la raccolta delle mail e dei numeri di cellulare delle/degli associate/i;
- La relazione con le categorie degli attivi per coinvolgere le/i pensionande/i nella FNP;
- L'individuazione della Coordinatrice donne e delle politiche di genere e il coinvolgimento del maggior numero di quadri femminili nelle attività delle RLS FNP;
- La promozione del volontariato e il rafforzamento delle Organizzazioni con le quali la FNP ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale;
- Le attività aggregative e ricreative rivolte alle/ai socie/i.

Articolo 42

La/Il coordinatrice/coordinatore della RLS FNP, d'intesa con la Fnp-Cisl Territoriale, convoca il Coordinamento almeno 3 volte all'anno, e comunque in occasione di importanti iniziative sindacali.

La/il Coordinatrice/coordinatore della Rls Fnp individua, d'intesa con la Segreteria territoriale le/i responsabili delle sedi e dei recapiti .

Capitolo 15

Articolo 43

La FNP-CISL Territoriale ha l'obbligo di assegnare a tutte/i le/i socie/i esistenti sul proprio territorio una RLS Fnp di riferimento. Nel caso in cui la RLS Fnp di riferimento non sia ubicata nello stesso comune o nella stessa circoscrizione di residenza delle/dei socie/i, e se nel Comune o nel quartiere/circoscrizione stessi vi sono più di 100 iscritte/i alla federazione, è obbligatoria la nomina da parte del Coordinamento della RLS Fnp di una/un Delegata/o) FNP che avrà il compito, in raccordo con la RLS Fnp di riferimento e mediante una presenza regolare e continua, di fornire tutela individuale e collettiva, assistenza, aggregare, informare e coinvolgere le/i socie/i. La/Il delegata/o Fnp fa parte di diritto del Coordinamento della RLS Fnp.

I Regolamenti Regionali, Territoriali disciplinano la presenza delle/dei delegate/i Comunali negli Organismi.

Capitolo 16

Articolo 44

Ferma restando la normativa generale prevista nei precedenti articoli, i Regolamenti Territoriali definiranno, sulla base delle specifiche realtà locali, le norme inerenti la programmazione organizzativa e funzionale delle RLS Fnp.

Capitolo 17

LA FNP-CISL TERRITORIALE

Articolo 45

Sono compiti della Fnp-Cisl Territoriale:

- a) coordinare e promuovere le attività organizzative e sindacali;
- b) curare e promuovere, d'intesa con le/i socie/i dell'area individuata, la costituzione e il funzionamento delle RLS Fnp di propria competenza in modo da assegnare a tutti i soci una rls di riferimento.
- c) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni Sindacali Territoriali e con gli altri organismi territoriali delle altre categorie della CISL, i responsabili locali dell'Inas e gli altri organismi collaterali della CISL;

- d) mantenere i collegamenti con la Fnp-Cisl Regionale e con la Segreteria Nazionale;
- e) coordinare le attività dei raggruppamenti tecnici, in collaborazione con la Federazione Regionale e con i raggruppamenti regionali;
- f) promuovere, d'intesa con il coordinamento RLS Fnp, le iniziative necessarie per la tutela sociale dell'anziano presso le varie istituzioni politico-amministrative, comunali e provinciali, presso gli Enti e i servizi che operano nel territorio nel campo socio-sanitario al cui buon funzionamento sono interessati le/gli anziane/i;
- g) designare in ogni corrispondente Consiglio Generale Territoriale di Categoria, una/un propria/o rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
- h) curare la costituzione dell'anagrafe delle/dei socie/i ripartita per RLS Fnp al fine di adempiere in modo certo alla consegna delle tessere e per poter meglio definire le iniziative da assumere sul territorio.
- Il Comitato Esecutivo della Fnp-Cisl Territoriale su proposta della Segreteria, sentita la Fnp-Cisl Regionale, tenuto conto anche delle articolazioni della CISL, può deliberare la costituzione di zone Fnp-Cisl con compiti di coordinamento operativo e organizzativo dell'attività svolta dalle RLS Fnp sul territorio.
- Il Comitato Esecutivo della Fnp-Cisl Territoriale su proposta della Segreteria procede pure alla nomina della/del responsabile di zona.
- I regolamenti regionali e territoriali approvati dai rispettivi organismi deliberanti, disciplinano le modalità organizzative di eventuali coordinamenti fra più RLS Fnp nonché i meccanismi di nomina della/del relativa/o coordinatrice/coordinatore.

Capitolo 18

CONGRESSO DELLA FNP-CISL TERRITORIALE

Articolo 46

Il Congresso della Fnp-Cisl Territoriale è convocato in via ordinaria ogni 4 anni in corrispondenza con il Congresso Nazionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso è composto dalle/dai delegate/i elette/i nelle assemblee pregressuali delle RLS Fnp.

Il Congresso esamina, discute l'azione svolta dagli organismi della Fnp-Cisl Territoriale, delibera in materia di organizzazione e amministrazione della Federazione e delle sue politiche in armonia con quelle delle superiori istanze della FNP, elegge il Consiglio Generale e le/i delegate/i al Congresso della Fnp-Cisl Regionale e dell'Ust, elegge inoltre, il Collegio dei Sindaci, discute e giudica la relazione programmatica della Segreteria.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria quando ne è fatta richiesta da due terzi del Consiglio

Generale e/o da 1/3 delle/degli iscritte/i esistenti nel territorio i quali firmano la richiesta a mezzo delle RLS Fnp ai vari livelli che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione del Congresso straordinario debbono essere motivate.

Capitolo 19

GLI ORGANISMI DELLA FNP-CISL TERRITORIALE

Articolo 47

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della Fnp Territoriale tra un Congresso e l'altro e si riunisce di regola almeno 3 volte all'anno. Il numero delle/dei componenti il Consiglio Generale è determinato in proporzione all'entità delle/degli iscritte/i:

- a) per strutture fino a 2.000 iscritte/i, da non meno di 11 elementi;
- b) per strutture da 2.001 a 5.000 iscritte/i da non meno di 11 elementi e fino a 25;
- c) per strutture con oltre 5.000 iscritte/i da un minimo di 25 elementi e più a seconda delle realtà locali, tenuto conto del numero delle RLS Fnp e dei comuni presenti nel territorio.

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno la Segreteria e se previsto il Comitato Esecutivo. Del Consiglio Generale territoriale fa parte la Coordinatrice donne e delle politiche di genere. Inoltre fa parte di diritto una/un rappresentante delle/dei pensionate/i sociali e/o delle/degli invalidi civili. Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale Territoriale, con il solo diritto di parola, le/i Presidenti delle Organizzazioni con le quali la FNP ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Il Consiglio Generale deve convocare, a cadenza annuale, per la verifica dell'attività e per il miglior coordinamento delle politiche sul territorio, una assemblea territoriale di tutto il gruppo dirigente (Consiglio generale territoriale allargato).

Capitolo 20

Articolo 48

La Segreteria della Fnp-Cisl Territoriale è preposta a gestire politicamente le decisioni degli organismi deliberanti ed è costituita da 3 componenti compreso la/il Segretario/o Generale.

La/il Segretario/o Generale Territoriale ha la rappresentanza legale della struttura.

A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali.

La Segreteria territoriale ha l'obbligo di portare a conoscenza la Fnp-Cisl Regionale o interregionale di ogni riunione dei propri organismi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e dei

successivi verbali e documento finale.

Alla Segreteria Territoriale compete inoltre l'aggiornamento dell'anagrafe delle/degli iscritte/i.

Nelle strutture territoriali la composizione della segreteria dovrà assicurare la rappresentanza di entrambi i generi.

Articolo 49

In ogni Fnp-Cisl territoriale, con un Consiglio Generale formato da più di 25 componenti, dovrà essere costituito il Comitato Esecutivo al quale compete l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

Partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo territoriale, con il solo diritto di parola, le/i Presidenti provinciali delle Organizzazioni con le quali la FNP-CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale.

Capitolo 21

LA FNP-CISL REGIONALE

Articolo 50

Sono compiti della Fnp-Cisl Regionale:

a) stimolare, promuovere, coordinare, controllare nell'ambito del territorio l'investimento delle risorse e il controllo delle stesse per allargare le adesioni, incrementare con opportune iniziative il tesseramento, procedere d'intesa con le Fnp-Cisl Territoriali alla costituzione delle RLS FNP, al fine di intensificare la pratica della democrazia e della partecipazione, curare l'attività sindacale, quella assistenziale, quella amministrativa nonché quella formativa. Tali compiti devono trovare pratica applicazione sui singoli territori come logica conseguenza delle direttive deliberate dal Consiglio Generale e attuate su scala nazionale dalla Segreteria Nazionale;

b) attuare, come definitiva scelta, il decentramento del tesseramento;

c) curare la costituzione dei raggruppamenti tecnici compresi nel territorio regionale coordinandone le attività;

d) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni Sindacali Regionali, con i responsabili dei Servizi Cisl e degli altri organismi collaterali della CISL;

e) mantenere i collegamenti con la Segreteria Nazionale;

f) coordinare a livello regionale le politiche sindacali e organizzative deliberate dal Consiglio Generale ed attuate su scala nazionale dalla Segreteria Nazionale;

g) promuovere la tutela dell'anziana/o nell'ambito delle scelte politiche e della legislazione regionale,

mettendo in atto mezzi concreti per interessare tutte le categorie a tali fini;

h) rappresentare la categoria presso gli enti politici e amministrativi della Regione;

i) designare in ogni corrispondente Consiglio Generale Regionale di categoria una/un propria/o rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

l) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato e del bilancio sociale.

m) le federazioni regionali dovranno monitorare e, all'occorrenza sanzionare, eventuali comportamenti delle/dei dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al collegio dei probiviri.

Capitolo 22

IL CONGRESSO REGIONALE

Articolo 51

Il Congresso regionale si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni in corrispondenza con il Congresso nazionale fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie.

Il Congresso regionale è composto dalle/dai delegate/i elette/i dalle Fnp-Cisl Territoriali che fanno parte della Fnp-Cisl Regionale. Se non delegate/i, partecipano con solo diritto di parola le/i componenti il Collegio dei Sindaci, i Consiglieri Regionali uscenti e subentranti ed i Consiglieri Generali Nazionali residenti nel territorio.

Il Congresso regionale esamina, discute l'azione svolta dagli organismi della Fnp-Cisl Regionale, delibera in materia di organizzazione ed amministrazione della Federazione e delle sue politiche in armonia con quella della FNP, elegge il Consiglio Generale regionale e le/i delegate/i ai Congressi Fnp e Usr, elegge inoltre il Collegio dei Sindaci, discute la relazione programmatica della Segreteria.

La convocazione straordinaria può essere richiesta da due terzi del Consiglio Generale e/o da un terzo delle/degli iscritte/i. Le richieste devono essere firmate a mezzo delle Fnp-Cisl Territoriali che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme.

Capitolo 23

IL CONSIGLIO GENERALE REGIONALE

Articolo 52

Il Consiglio Generale Regionale è l'organismo deliberante della Fnp-Cisl Regionale tra un Congresso e l'altro e si riunisce almeno 3 volte all'anno.

Il Consiglio Generale regionale è composto dalle/dai componenti, designate/i e di diritto. La componente elettiva non deve essere inferiore al 50% del numero complessivo delle/dei componenti del Consiglio

Generale.

Fanno parte di diritto le/i Segretarie/Segretari Generali delle Fnp-Cisl Territoriali. Fa parte inoltre la Coordinatrice Donne e delle Politiche di Genere, nonché, di diritto, una/un rappresentante delle/dei pensionate/i sociali e/o delle/degli invalidi civili in base all'articolo 5 dello Statuto.

Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Generale regionale, con il solo diritto di parola, la/il Presidente Regionale delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Il Consiglio Generale Regionale elegge nel suo seno la Segreteria e il Comitato Esecutivo.

L'elezione della/del Segretaria/o Regionale avviene, con votazione a scrutinio segreto e separata, prima della elezione degli altri componenti di Segreteria.

Capitolo 24

IL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE

Articolo 53

Il Comitato Esecutivo Regionale ha il compito di attuare gli indirizzi definiti dal Consiglio Generale stesso. Il Comitato Esecutivo è composto dai Segretari Generali Territoriali.

Partecipa inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale, con il solo diritto di parola, la/il Presidente Regionale delle Organizzazioni con le quali la Fnp ha stipulato appositi Protocolli di Collaborazione Istituzionale.

Capitolo 25

LA SEGRETARIA REGIONALE

Articolo 54

La Segreteria è l'organismo deputato a gestire ed attuare le deliberazioni degli organismi della Fnp-Cisl Regionale.

La/Il Segretaria/o Generale Regionale ha la rappresentanza legale della struttura.

A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità, con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali.

La Segreteria regionale ha l'obbligo di portare a conoscenza la Segreteria nazionale di tutte le riunioni dei propri organismi attraverso l'invio della convocazione con relativo ordine del giorno e del successivo verbale o documento finale.

Capitolo 26

COORDINAMENTO DONNE E DELLE POLITICHE DI GENERE

Articolo 55

In ogni struttura – RLS FNP se istanza congressuale, Territoriale, Regionale o Interregionale, Nazionale – è costituito il Coordinamento Donne e delle Politiche di Genere.

Ad esso spetta attivare, tenuto conto delle scelte degli organismi:

- a) iniziative politiche, formative, informative, culturali e di proselitismo, che favoriscano e incentivano la partecipazione delle donne alla vita attiva della Fnp-Cisl.
- b) iniziative di supporto verso la propria struttura per la definizione delle politiche e dei progetti nel proprio territorio, promuovendo attività di concertazione sulle tematiche di genere a tutti i livelli della Federazione.

Articolo 56

Il Coordinamento Regionale o Interregionale Donne e delle Politiche di Genere è composto dalle Coordinatrici territoriali e dalle donne facenti parte il Consiglio Generale Regionale o Interregionale.

Il Coordinamento territoriale donne e delle politiche di genere è composto dalle Coordinatrici espresse dalle RLS FNP, ove costituite, e dalle donne facenti parte del Consiglio Generale Territoriale.

Il Coordinamento Donne e delle Politiche di Genere delle RLS FNP, dove è soppresso il livello territoriale, è composto dalle donne facenti parte il coordinamento RLS FNP e da quelle che operano all'interno della RLS FNP.

Articolo 57

Le Coordinatrici Regionali o Interregionali e Territoriali e della RLS FNP, dove è soppresso il livello territoriale, vengono nominate dai rispettivi Consigli Generali su proposta delle Segreterie, sentito il Coordinamento.

La coordinatrice donne e delle politiche di genere della RLS FNP, dove è soppresso il livello territoriale, viene nominata dal Coordinamento della RLS FNP su proposta della Coordinatrice/Coordinatore RLS FNP, sentito il Coordinamento Donne e delle Politiche di Genere della RLS FNP.

La Responsabile del Coordinamento Donne e delle Politiche di Genere Regionale e Territoriale farà parte di

diritto del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo della relativa struttura, se già non è stata eletta.

La Coordinatrice Donne e delle Politiche di Genere della RLS FNP, dove è soppresso il livello territoriale, farà parte di diritto del Coordinamento RLS-FNP.

Articolo 58

Il Coordinamento Donne e delle Politiche di Genere viene ricostituito ad ogni scadenza congressuale entro 3 mesi dal Congresso secondo le norme statutarie.

Il Coordinamento e le Coordinatrici precedenti rimangono in carica fino al nuovo insediamento.

In analogia con le Segreterie, le Coordinatrici decadono dall'incarico con le stesse modalità previste dall'art. 13 dello Statuto e dall'art. 11 del presente Regolamento.

Sono incompatibili tra di loro le cariche di Coordinatrice Nazionale, Regionale o Interregionale e Territoriale e gli incarichi di Segreteria e di Coordinamento ai vari livelli.

Affinché il Coordinamento sia posto in condizione di operare, vanno definiti in ogni singola realtà spazi e strumentazione correlati ai singoli bisogni e per promuovere una concreta collaborazione con le Segreterie, finalizzata all'arricchimento della concertazione.

Quanto sopra deve trovare riscontro nella preparazione del bilancio preventivo.

PARTE V: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

Capitolo 27

RESPONSABILITÀ E COMPETENZE

Articolo 59

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione, devono essere a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la "anagrafe degli immobili" con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL.

Di tali beni la Federazione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso. La titolarità di ogni bene mobile ed immobile nonché di ogni altro diritto di natura

patrimoniale appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture. Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono. Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso strutture periferiche, sono responsabili i rappresentanti legali pro tempore della Federazione, consegnatari dei beni medesimi. Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

I conti correnti bancari nonché qualunque pagamento effettuato dalle strutture FNP ai vari livelli debbono prevedere la firma della/del Segretaria/o Generale, in quanto rappresentante legale, oltreché congiuntamente, quella della/del Segretaria/o responsabile dell'amministrazione in base a quanto previsto dall'art. 41 dello statuto.

Articolo 60

Le strutture rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari dai rappresentanti legali pro tempore delle medesime, succedutisi nel tempo.

Le/i rappresentanti legali pro tempore delle strutture rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano.

le/i rappresentanti legali pro tempore delle strutture sopra dette rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse per gli atti da esse/i compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Esse/i parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni alle strutture rappresentate.

A tal fine, le strutture della Federazione a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

Le strutture Regionali o Interregionali e Territoriali attraverso la/il propria/o Titolare del trattamento dei dati personali e le/i Responsabili del trattamento, se nominate/i, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

Capitolo 28

BILANCI

Articolo 61

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture della Federazione in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme diramate dalla Cisl e dalla Federazione. Essi devono essere sottoposti a verifica dei collegi sindacali che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al regolamento approvato dai rispettivi comitati esecutivi.

I bilanci approvati dai competenti organismi delle Strutture, dovranno essere inviati:

- entro il 10 marzo dell’anno successivo dalle Federazioni territoriali alle UST e alle Federazioni Regionali e Interregionali;
- entro il 20 marzo dell’anno successivo dalla Federazione Regionale e Interregionale alla USR-USI e alla Federazione Nazionale;
- entro il 15 aprile dell’anno successivo dalla Federazione Nazionale alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo;

Sarà cura della Federazione Nazionale trasmettere alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo, entro la data del 30 aprile, il bilancio consolidato di competenza.

Il bilancio consolidato sarà certificato da soggetti specializzati.

Ogni anno la Segreteria Nazionale FNP provvederà alla pubblicazione “on line” del bilancio consolidato.

Ogni due anni la Segreteria Nazionale FNP predispone il bilancio sociale della Federazione.

PARTE VI: ATTIVITA' ISPETTIVE

Capitolo 29

ISPEZIONI

Articolo 62

La Federazione Nazionale ha la facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici controlli, verifiche o ispezioni nei riguardi di tutte le strutture periferiche a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale FNP nell’interesse della Organizzazione e delle/degli

associate/i: esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Nazionale FNP.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 40/41/42/43 dello Statuto Nazionale.

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto e il relativo Regolamento a quello Nazionale della Federazione dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento di Attuazione.

In caso di inadempienza, la Segreteria Nazionale Fnp, potrà avanzare richiesta al Collegio Nazionale dei Provibiri Fnp, affinché dichiari la nullità delle norme statutarie e regolamentari in contrasti con quelle nazionali, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Nazionale Fnp Cisl.

PARTE VII: BANDIERA

Capitolo 30

BANDIERA

Articolo 63

La bandiera della Federazione è la bandiera della CISL con la dicitura: "FNP CISL PENSIONATI".

PARTE VIII: NORMA PERMANENTE

NORMA PERMANENTE

Articolo 64

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme del Regolamento FNP-CISL Nazionale in quanto applicabili.